



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2020 N.68 DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

A seguito di errori materiali intervenuti in sede di elaborazione del testo del Decreto - Legge in oggetto, comunicati in data odierna dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, occorre procedere alle seguenti correzioni.

Il comma 4 dell'articolo 2 così formulato:

- “4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3:
- a) gli spostamenti di cui al comma 1, punto 3 sono ammessi solo con riferimento ai territori della province italiane limitrofe;
 - b) gli spostamenti di cui al comma, 1 punto 4 sono ammessi solo con riferimento ai territori delle regioni italiane limitrofe.”

Va corretto nel seguente modo:

- “4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3:
- a) gli spostamenti di cui al comma 1, **lettera c), ad eccezione del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, sono ammessi solo con riferimento ai territori delle** province italiane limitrofe;
 - b) gli spostamenti di cui al comma 1, **lettera d)** sono ammessi solo con riferimento ai territori delle regioni italiane limitrofe.”

Il comma 2 dell'articolo 7 così formulato:

“2. Il datore di lavoro ha facoltà di ottenere una deroga alle disposizioni di cui al comma 1, avanzando apposita attestazione all'Ufficio Attività Economiche. L'attestazione dovrà elencare tutte le misure (presidi sanitari di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge) concretamente adottate dal datore di lavoro. Dovrà inoltre indicare in calce, in forma leggibile, il nome del legale rappresentante e dovrà essere sottoscritta dallo stesso. A fronte dell'invio della superiore attestazione l'attività economica può intendersi autorizzata ad operare sotto la propria totale

responsabilità, fatti salvi i successivi controlli da eseguirsi in loco da parte dell'Ufficio Attività di Controllo che potrà avvalersi anche della collaborazione dei Corpi di Polizia, dell'Ispettorato del Lavoro, del Servizio di Prevenzione e Protezione, della Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo per la verifica dell'adeguatezza e della concreta applicazione dei presidi descritti e delle ragioni economiche per cui è stata richiesta la deroga. Nel caso in cui risultino mancanti unicamente le ragioni economiche a fondamento della richiesta di proroga la stessa dovrà essere revocata.”

Va corretto nel seguente modo:

“2. Il datore di lavoro ha facoltà di ottenere una deroga alle disposizioni di cui al comma 1, avanzando apposita attestazione all'Ufficio Attività Economiche. L'attestazione dovrà elencare tutte le misure (presidi sanitari di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge) concretamente adottate dal datore di lavoro. Dovrà inoltre indicare in calce, in forma leggibile, il nome del legale rappresentante e dovrà essere sottoscritta dallo stesso. A fronte dell'invio della superiore attestazione l'attività economica può intendersi autorizzata ad operare sotto la propria totale responsabilità, fatti salvi i successivi controlli da eseguirsi in loco da parte dell'Ufficio Attività di Controllo che potrà avvalersi anche della collaborazione dei Corpi di Polizia, dell'Ispettorato del Lavoro, del Servizio di Prevenzione e Protezione, della Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo per la verifica dell'adeguatezza e della concreta applicazione dei presidi descritti e delle ragioni economiche per cui è stata richiesta la deroga. Nel caso in cui risultino mancanti unicamente le ragioni economiche a fondamento della richiesta di **deroga** la stessa dovrà essere revocata.”

Il comma 2 dell'articolo 13 così formulato:

“2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'adozione di delibere del Congresso di Stato che definiscano le tempistiche e modalità di applicazione nonché eventuali deroghe con riferimento a specifici procedimenti ed attività amministrative.”

Va corretto nel seguente modo:

“2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'adozione di delibere del Congresso di Stato che definiscano le tempistiche e modalità di applicazione nonché eventuali deroghe con riferimento a **tipologie di operatori economici**, specifici procedimenti ed attività amministrative.”

Il comma 1 dell'articolo 15 così formulato:

“1. Fatto salvo che non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento e la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e, qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati, sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La

sospensione così disposta dai Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo deve essere comunicata entro il giorno successivo all'Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.”

Va corretto nel seguente modo:

“1. Fatto salvo che non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli **1, 2, 4, 5, 7** è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento e **limitatamente alle attività economiche** la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e, qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati, sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La sospensione così disposta dai Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo deve essere comunicata entro il giorno successivo all'Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.”

Il comma 2 dell'articolo 15 così formulato:

“2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto-legge da parte delle attività di cui all'Allegato 4 del presente decreto-legge, nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui al medesimo allegato (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).”

Va corretto nel seguente modo:

“2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli **3 e 6** del presente decreto-legge da parte delle attività di cui all'Allegato 4 del presente decreto-legge, nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui al medesimo allegato (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).”

Il comma 1 dell'articolo 18 così formulato:

“1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, comma 3, 10, 11, 14, 17, 27, 29, 33, 34 e 35 del Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 hanno efficacia sino al 17 maggio 2020. Nel periodo decorrente dal 5 al 17 maggio 2020 il limite di cui al predetto articolo 10, comma 2 del Decreto - Legge n.66/2020 può essere superato in caso di motivate esigenze legate al rispetto di scadenze amministrative e procedurali nonché all'aumento delle attività, previa autorizzazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica.”

Va corretto nel seguente modo:

“1. Le disposizioni di cui agli articoli **2, comma 19**, 5, **6, comma 2**, 8, 9, comma 3, 10, 11, 14, 17, 27, 29, 33, 34 e 35 del Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 hanno efficacia sino al 17 maggio 2020. Nel periodo decorrente dal 5 al 17 maggio 2020 il limite di cui al predetto articolo 10, comma 2 del Decreto - Legge n.66/2020 può essere superato in caso di motivate esigenze legate al rispetto di scadenze amministrative e procedurali nonché all’aumento delle attività, previa autorizzazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica.”

L’Allegato 1, lettera b), punto 3, così formulato:

“3. obbligo di indossare mascherina di tipo chirurgico ed utilizzo di gel disinfettante o in alternativa l’uso di guanti monouso per ogni operatore e controllo che ogni cliente ne sia a sua volta provvisto. Obbligo di mantenimento delle distanze;”

Va corretto nel seguente modo:

“3. obbligo di indossare mascherina ed utilizzo di gel disinfettante o in alternativa l’uso di guanti monouso per ogni operatore e controllo che ogni cliente ne sia a sua volta provvisto. Obbligo di mantenimento delle distanze;”

L’Allegato 1, lettera b), punto 4, così formulato:

“4. l’attività deve organizzarsi al fine di garantire che all’interno dei locali vi sia la presenza di un solo cliente per volta oppure:”

Va corretto nel seguente modo:

“4. L’attività deve organizzarsi al fine di garantire che all’interno **della stessa** vi sia la presenza di un solo cliente per volta oppure:”

L’Allegato 1, lettera b), punto 4, lettera a. così formulato:

“a. di 1 cliente ogni 40 mq in caso di medie e grandi strutture di vendita così come definite all’articolo 23 della Legge n 130/2010 ove il cliente non sia tenuto a sostare ma sia in movimento (ad es. alimentari, oggettistica, etc);”

Va corretto nel seguente modo:

“a. di 1 cliente ogni 40 mq ove il cliente non sia tenuto a sostare ma sia in movimento (ad es. alimentari, oggettistica, etc);”

Il paragrafo “Strutture ricettive” dell’Allegato 2 va preceduto dall’indicazione del n.5, per cui la formulazione corretta è la seguente:

“5. Strutture ricettive”

Il primo capoverso dell’articolo 4 dell’Allegato 3 così formulato:

“L’attività di consegna può essere effettuata esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti.”

Va corretto nel seguente modo:

“L’attività di consegna deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti.”

Il secondo capoverso dell’articolo 4 dell’Allegato 3 così formulato:

“L’ esercente deve annotare tutte le prestazioni di consegna della giornata con l’indicazione delle generalità del cliente o dell’Operatore Economico, dell’indirizzo di consegna e numero SMAC dell’ordinante se ne sia titolare.”

Va eliminato. non essendo più prevista dal decreto-legge in oggetto la prescrizione della redazione del registro delle consegne da parte delle attività.

San Marino, addì 7 maggio 2020/1719 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini